

Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Testo approvato con la deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio Comunale n. 168/2023, coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 maggio 2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, inclusi i tratti di strada cui all'articolo 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285/1992, destinati ai mercati nel Comune di Napoli realizzati anche in strutture attrezzate, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019, art.1, commi da 837 a 845.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone concessorio, limitatamente alla componente legata all'utilizzo del bene oggetto della concessione, di natura patrimoniale, e, nei casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Per "strutture attrezzate" si intendono le strutture ubicate in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, stabilmente destinate all'esercizio di mercati.
2. Secondo quanto disposto dai commi 841 e 842 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui ambito applicativo è stato delineato dalle risoluzioni nn. 6/DF del 28.07.2021 e 1/DF del 31.01.2022 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le occupazioni delle aree e degli spazi richiamate all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, costituiscono occupazioni temporanee di suolo, trattandosi di occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e/o per un determinato

numero di ore al giorno, non aventi carattere di stabilità. Pertanto, per tali tipologie di occupazione trova applicazione la tariffa di base giornaliera di cui al comma 842 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2019, n. 16

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. In assenza di titolo che legittimi l'occupazione di suolo, l'indennità dovuta è calcolata moltiplicando la tariffa prevista per la zona nella quale è situata l'occupazione, incrementata del 50%, per i mq di superficie rilevata, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 821 lettera g) della L. 160/2019, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale. Sull'importo così calcolato, sono inoltre applicate sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Art. 4 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione mercatale è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - 1.1. tariffa differenziata per zona del territorio, sulla scorta della classificazione delle strade, effettuata in base al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, come risultante dall'allegato E del "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli";
 - 1.2. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Nel caso di occupazione di soprassuolo effettuata in presenza di occupazione di suolo (es. ombrelloni, tende, ecc), occorre prendere in considerazione esclusivamente l'eventuale superficie eccedente la concessione di posteggio, in aggiunta a quanto dovuto per quest'ultimo;
 - 1.3. durata dell'occupazione, corrispondente alle ore e ai giorni di effettiva occupazione dell'area di cui all'articolo 1 comma 1, come risultante da apposito titolo concessorio, per n. 40 settimane all'anno, secondo quanto stabilito dall'articolo 71 della Legge Regionale n. 7/2020.

Art. 5 - Tariffe

1. Le tariffe base annuali e giornaliera per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare sono quelle stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842 della L. 160/2019.

Art. 6 – Riduzioni

1. Alla tariffa di cui all'articolo 5 sono applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

categoria strada	% riduzione tariffa/mq
A	--
B	25%
C	50%

2. Ai fini della determinazione del canone dovuto, si tiene conto di quanto segue:
 - 2.1. applicazione della Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - 2.2. per i mercati che si svolgono con cadenza settimanale o bisettimanale, riduzione del 30%;
 - 2.3. la prima e l'ultima ora di svolgimento del mercato, nel corso delle quali avviene rispettivamente il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie per la commercializzazione dei prodotti, sono calcolate al 50%.

Art. 7 - Calcolo del canone

1. Il canone è il risultato della formula $C = T \times D \times S \times \beta$, dove:
 - 1.1. C sta per Canone;
 - 1.2. T per la Tariffa determinata secondo le modalità di cui all'art. 5;
 - 1.3. D per la Durata di cui all'art. 4;
 - 1.4. S per la superficie in metri quadrati;
 - 1.5. β costituisce un coefficiente che tiene conto delle riduzioni da applicare secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
 - 1-bis. Le modifiche apportate circa le modalità di calcolo del canone trovano applicazione a decorrere dall'esercizio 2023.
2. I versamenti già effettuati in base alle forme di prelievo in vigore fino al 31/12/2020 e riferiti a concessioni e autorizzazioni rilasciate e/o vigenti nel 2021, costituiscono acconto dell'importo dovuti a titolo di canone unico, calcolato in base al Regolamento.
 - 2-bis. In presenza di debiti pregressi di importo pari o superiore a € 1.000,00, si applica quanto stabilito dall'articolo 54 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Stante la situazione di crisi finanziaria che ha investito il settore, in caso di morosità pregresse anche per i soggetti con piani di rateizzo scaduti, si applica l'esimente di cui all'articolo 1, comma 798, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferma restando la durata massima della dilazione di 36 mesi.
 - 2-ter. In ogni caso, l'applicazione delle nuove regole di calcolo del canone dal 2023 non potrà determinare un incremento del canone applicato per ciascuna concessione in base al regime vigente fino al 31.12.2020.
3. Per il procedimento di rilascio e di rinnovo degli atti di concessione di suolo pubblico nei mercati, si rinvia al "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" del Comune di Napoli, nonché al quadro normativo vigente in materia. Ai fini del rilascio dei rinnovi, fino alla compiuta definizione del quadro applicativo del canone disciplinato dal presente regolamento conseguente allo scioglimento della riserva di cui al successivo comma 6, l'ufficio competente procede senza tenere conto della situazione dei pagamenti per gli anni 2021 e 2022.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 844 della Legge 160/2019, le attività di accertamento e riscossione del canone e dell'indennità di occupazione abusiva, in caso di assenza di titolo concessorio, sono realizzate secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. (abrogato)
6. Per l'anno 2021 e per gli anni successivi, ai mercati in sede propria, a seguito degli approfondimenti condotti dagli uffici in accordo con il Ministero dell'Economia e Finanze rispetto all'effettiva inclusione dei mercati in questione nell'ambito applicativo del canone di cui al presente Regolamento, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe, sono applicate le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/03/2019, il cui ammontare è comprensivo anche della componente correlata all'erogazione dei servizi.
7. In presenza di piani di rateizzazione già approvati e vigenti o successivi alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (31 gennaio 2020), a fronte dei quali risultano rate scadute e non pagate, trova applicazione quanto disposto al punto 5 dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro determinerà la decadenza della concessione.
8. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, se riferita alla particolare materia trattata.
9. Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento su Aree Pubbliche, la locuzione "il procedimento di reintestazione può essere avviato a condizione che il subentrante accetti di accollarsi il debito e lo estingua all'atto della presentazione dell'istanza" va intesa nel senso che il debito è quello riferito al solo posteggio oggetto di subingresso, senza possibilità di rateizzo.